

COMUNE DI TUSCANIA

Ordinanza n. 07

Oggetto: Salvaguardia delle aree pubbliche e tutela dell'incolumità pubblica. Obblighi di condotta per i proprietari e i detentori di cani.

IL SINDACO

- Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale e nell'ambito delle aree pedonali, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute e l'igiene della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- Preso atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;
- Tenuto conto del considerevole numero di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata;
- Constatato in più occasioni lo stato indecoroso dal punto di vista igienico di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc., causato dai conduttori di cani che lasciano defecare i propri animali nelle aree pubbliche senza curare la rimozione delle deiezioni;
- Ritenuto che tale comportamento da parte dei conduttori di cani sia causa di non poco disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti al loro smaltimento;
- Rilevata la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;
- Ritenuto doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti a negozi ed i giardini pubblici;
- Ravvisata l'opportunità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2002;
- Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23/5/2008, n. 92 convertito con legge 24/7/2008, n. 125;
- Visto l'an. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Vista la Legge 24/12/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3/3/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2009 recante all'oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

ORDINA

Dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:

- 1. di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni canine; tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;**
- 2. di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;**
- 3. di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati. Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura**

suddetta (Le predette disposizioni costituiscono integrazione dell'art. 43 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana).

E' fatto altresì obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani, quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- 1. di condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;**
- 2. di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane di indole aggressiva in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 3/3/2009 riportata in narrativa, che si intende integralmente richiamata;**
- 3. di non introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 ad € 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis comma I-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, con facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (pari al doppio del minimo edittale) oltre le eventuali spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16 comma 1° della Legge 689/8 1.

Per quanto attiene alla diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi sopra descritti, ai sensi dell'ad. 6 bis del D.L. 92/08 convertito con L. 125/08 che ha sostituito il comma 2° dell'art. 16 della Legge 689/81, si provvederà eventualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

alla presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore decorso il termine di pubblicazione. La stessa è altresì pubblicizzata tramite la stampa locale, con l'inserimento nel sito internet del Comune e la distribuzione di copie in forma riassuntiva al pubblico

Ai fini dell'esecuzione, copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Tuscania.

Dalla Residenza Municipale li 3 marzo 2010

Il sindaco
Massimo Natali

RICORSO

Si avvertono gli interessati che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
-entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.